Importo della tassa

Prodotti e voci doganali	U.E.B.L.		Germania (R.f.)		Francia		Paesi Bassi		Paesi terzi
	Import. Lit./100 kg	Esport. FB/100 kg	Import. Lit./100 kg	Esport. DM/100 kg	Import. Lit./100 kg	Esport. FF/100 kg	Import. Lit./100 kg	Esport. Fl./100 kg	Import. Lit./100 kg
Destrine, amidi e fecole, solubili o torrefatte (voce doganale n. 35.05 A)									5.353
— Destrine a base di fecola di patate, fecole di patate solubili o torrefatte (voce doganale ex 35.05 A)	4.644	349,84	3.310	19,95	4.098	30,48	5.676	30,96	
— Destrine a base di granturco amidi di granturco solubili o torrefatti (voce doganale n. ex 35.05 A)	—	—	—	—	—	—	—	—	

Articolo 3

Prima di avvalersi della presente decisione, la Repubblica italiana notifica alla Commissione ed agli altri Stati membri interessati la data a partire dalla quale essa intenda farlo e cosí pure le tasse che si propone di applicare, quando queste siano inferiori agli importi previsti dalla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1º aprile 1966

che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica francese, di destrine, di amidi e fecole solubili o torrefatte, e cosí pure di bozzime e di appretti preparati, a base di materie amidacee, provenienti dagli altri Stati membri

(66/275/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [1], basata in particolare sull'articolo 235 del Trattato, la quale prevede la riscossione di una tassa di compensazione su alcuni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, prorogata e modificata dalla decisione del 29 marzo 1965 [2], prorogata dalla decisione del 15 giugno 1965 [3],

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.

[2] GU n. 51 del 30. 3. 1965, pag. 754/65.

[3] GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1866/65.

prorogata e modificata nuovamente dalla decisione del 26 ottobre 1965 (1),

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (2), che stabilisce la lista dei prodotti ai quali può essere applicata la citata decisione,

Vista la decisione della Commissione del 21 dicembre 1964 (3) che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica francese, di destrine fabbricate con fecola di patate, amidi e fecole solubili o torrefatte, e cosí pure di bozzime e appretti preparati a base di materie amidacee provenienti da alcuni Stati membri, prorogata e modificata dalla decisione del 31 marzo 1965 (4), prorogata dalle decisioni del 18 giugno 1965 (5) e del 27 ottobre 1965 (6), modificata dalle decisioni del 14 dicembre 1965 (7) e del 14 febbraio 1966 (8),

Considerando che risulta dalle informazioni raccolte dalla Commissione durante la consultazione degli Stati membri del 15 ottobre 1965 che, da una parte, la Repubblica italiana non è in grado di esportare destrine o bozzime fabbricate con fecole di patate, e che, d'altra parte, l'Unione economica belgo-lussemburghese da qualche tempo esporta simili prodotti negli altri Stati membri ;

Considerando che il costo di approvvigionamento della fecola di patate, nel Regno del Belgio e nel Granducato del Lussemburgo corrisponde al prezzo medio di tale materia prima resa franco frontiera belgo-lussemburghese e sdoganata, cioè 618,15 FB per il periodo da maggio a ottobre 1965 ; che pertanto il costo della fecola incorporata in 100 kg di destrine ammonta a 710,87 FB, cioè 70,19 FF ;

Considerando che, per quanto concerne il costo di approvvigionamento della fecola di patate nella Repubblica federale di Germania, occorre prendere in considerazione, quando tale materia è di origine nazionale, un prezzo medio che ammonta a 54,55 DM per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza di 535 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio di 9 DM per 100 kg di patate rese fabbrica di fecola, di una sovvenzione, accordata dallo Stato che, per 535 kg di patate di un tenore forfettario del 17 % ammonta a 13,64 DM, di un costo medio di trasformazione di 16 DM per 100 kg di fecola di patate e di un margine medio della fabbrica di fecola dell'8 % ; che, d'altra parte, il prezzo medio della fecola importata, resa franco frontiera e sdoganata, ammonta, per i periodi da luglio a novembre 1965, a 57,43 DM per 100 kg; che, tenuto conto di una produzione nazionale annuale di 40.000 tonnellate di fecola di patate per la campagna 1964/1965, cioè 16.666 tonnellate per cinque mesi, e delle importazioni di fecola di patate, effettuate durante il periodo da luglio a novembre 1965, cioè 16.614 tonnellate, si possono prendere in considerazione i prezzi medi di 64,39 DM, cioè 79,47 FF, e di 57,95 DM, cioè 71,53 FF, rispettivamente per la fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine, e in 100 kg di bozzime, esportate dalla Repubblica federale di Germania nella Repubblica francese ;

Considerando che, per quanto concerne il costo di approvvigionamento della fecola di patate nel Regno dei Paesi Bassi, quando tale materia prima è di origine nazionale occorre prendere in considerazione un prezzo medio che ammonta a 54,68 Fl. per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza medio di 510 kg per 100 kg di fecola, di un prezzo medio pagato al produttore e delle spese di trasporto che ammontano rispettivamente a 7,40 Fl. e a 0,37 Fl. per 100 kg di patate, di un costo costo medio di trasformazione di 11Fl. per 100 kg di fecola e di un margine medio della fabbrica di fecola dell'8 % ; che, d'altra parte, non è stata constatata alcuna importazione di fecola di patate durante il secondo semestre del 1965 ; che, pertanto, possono essere presi in considerazione i prezzi medi di 62,88 Fl. e di 56,59 Fl. rispettivamente per la fecola incorporata nelle destrine e nelle bozzime nel Regno dei Paesi Bassi; che, tuttavia, i costi effettivi di approvvigionamento della fecola utilizzata per la fabbricazione dei prodotti in questione, quando sono destinati all'esportazione, corrispondono ai prezzi sopraindicati, detrazion fatta di un importo che, per la stessa quantità di amido di granturco o di fecola di patate, è uguale al prelievo applicabile alla importazione dai paesi terzi della quantità di granturco che può essere adoperata per ottenere l'amido di granturco necessario alla fabbricazione di tali prodotti ed alla restituzione che tale Stato membro accorda alla produzione di questo cereale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio (9), cioè 10,28 Fl. per 100 kg di destrine; che, tenuto conto dei dati relativi alle importazioni effettuate durante il periodo da novembre 1965 a gennaio 1966, si può prendere in considerazione un prelievo medio di 4,30 Fl. che corrisponde agli importi medi di 7,96 Fl. e di 7,16 Fl. accordati rispettivamente all'esportazione di 100 kg di destrine e di 100 kg di bozzime ; che, pertanto, i costi effettivi di approvvigionamento della fecola incorporata nelle destrine e nelle bozzime esportate da tale Stato membro nella Repubblica francese possono

(1) GU n. 179 del 27. 10. 1965, pag. 2801/65.
(2) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62.
(3) GU n. 21 dell'8. 2. 1965, pag. 348/65.
(4) GU n. 70 del 27. 4. 1965, pag. 1052/65.
(5) GU n. 114 del 28. 6. 1965, pag. 1915/65.
(6) GU n. 193 del 15. 11. 1965, pag. 2953/65.
(7) GU n. 12 del 21. 1. 1966, pag. 162/66.
(8) GU n. 41 dell'8. 3. 1966, pag. 578/66.
(9) GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2673/64.

essere fissati rispettivamente a 44,64 Fl. per 100 kg, cioè 60,88 FF, e a 40,18 Fl. per 100 kg, cioè a 54,80 FF ;

Considerando che, per quanto concerne il costo di approvvigionamento della fecola di patate nella Repubblica francese, occorre prendere in considerazione, quando tale materia prima è di origine nazionale, un prezzo medio che ammonta a 69,63 FF per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza medio di 535 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio pagato al produttore, di una sovvenzione accordata dallo Stato e delle spese di trasporto che ammontano rispettivamente a 9,09 FF, 1,43 FF e 0,84 FF per 100 kg di patate, di un costo medio di trasformazione di 19 FF per 100 kg di fecola e di un margine medio della fabbrica di fecola dell'8 % ; che, d'altra parte, non è stata constatata alcuna importazione di fecola destinata alla fabbricazione di destrine e bozzine durante il 1965 ; che, pertanto, possono essere presi in considerazione i prezzi medi di 80,07 FF e di 72,06 FF rispettivamente per la fecola incorporata in 100 kg di destrine e in 100 kg di bozzime nella Repubblica francese ;

Considerando che il costo di approvvigionamento del granturco destinato alla fabbricazione dell'amido, nel Regno del Belgio e nel Granducato del Lussemburgo, corrisponde al prezzo di entrata fissato da questi due Stati membri, aumentato delle spese di trasporto che ammontano in media a 13,95 FB per 100 kg e diminuito della restituzione che essi accordano alla produzione, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio [1], cioè 86 FB per 100 kg ; che, tenuto conto di un prezzo di entrata medio di 411 FB per 100 kg, calcolato per il periodo da marzo a giugno 1966, occorre prendere in considerazione i prezzi medi di 578,45 FB, cioè 57,12 FF, e di 520,60 FB cioè 51,40 FF, rispettivamente per il granturco incorporato in 100 kg di destrine e in 100 kg di bozzime, esportate dai detti Stati membri nella Repubblica francese ;

Considerando che il costo di approvvigionamento del granturco destinato alla fabbricazione dell'amido, nella Repubblica federale di Germania, corrisponde al prezzo di entrata fissato da tale Stato membro, aumentato delle spese di trasporto che ammontano in media a 1,05 DM per 100 kg e diminuito della restituzione che esso accorda alla produzione, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, cioè 17,15 DM per 100 kg ; che, tenuto conto di un prezzo di entrata medio di 43,20 DM per 100 kg, calcolato per il periodo da marzo a giugno 1966, occorre prendere in considerazione i prezzi medi di 46,25 DM, cioè 57,08 FF, e di 41,62 DM, cioè 51,37 FF, rispettivamente per il granturco incorporato in 100 kg di destrine e in 100 kg di bozzime, esportate dalla Repubblica federale di Germania nella Repubblica francese ;

Considerando che il costo di approvvigionamento del granturco reso fabbrica di amido, nella Repubblica italiana, corrisponde al prezzo indicativo fissato da tale Stato membro, diminuito delle restituzioni che esso può accordare rispettivamente alla produzione, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, e all'esportazione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio [2] ; che, tenuto conto di un prezzo indicativo medio di 4.490 Lit. per 100 kg di granturco calcolato per i mesi da marzo a giugno 1966, di un prezzo di entrata medio calcolato per i mesi da marzo a giugno 1966 e di un prezzo cif che per il periodo da novembre 1965 a gennaio 1966 ammontano rispettivamente a 4.220 Lit. e 4.140 Lit. per 100 kg di granturco, occorre pertanto prendere in considerazione i prezzi medi di 7.526 Lit., cioè 59,45 FF, e di 6.773 Lit., cioè 53,50 FF, rispettivamente per il granturco incorporato nelle destrine e nelle bozzime esportate dalla Repubblica italiana nella Repubblica francese ;

Considerando che il costo di approvvigionamento del granturco destinato alla fabbricazione dell'amido nel Regno dei Paesi Bassi, corrisponde al prezzo di entrata fissato da tale Stato membro, aumentato delle spese di trasporto che ammontano in media a 1,01 Fl. per 100 kg e diminuito della restituzione che esso accorda alla produzione, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, cioè 5,55 Fl. per 100 kg ; che, tenuto conto di un prezzo di entrata medio di 32,15 Fl. per 100 kg, calcolato per il periodo da marzo a giugno 1966, si possono prendere in considerazione i prezzi medi di 47,12 Fl. e di 42,41 Fl. rispettivamente per il granturco incorporato nelle destrine e nelle bozzime, nel Regno dei Paesi Bassi ; che, tuttavia, i costi effettivi di approvvigionamento del granturco utilizzato per la fabbricazione dei prodotti in questione, quando sono destinati all'esportazione nella Repubblica francese, corrispondono ai prezzi sopraindicati, detrazion fatta dell'importo corrispondente al prelievo applicabile, all'importazione dai paesi terzi, della quantità di granturco adoperata per ottenere l'amido di granturco necessario alla fabbricazione di tali prodotti ; che, tenuto conto dei dati relativi alle importazioni effettuate durante i mesi da novembre 1965 a gennaio 1966, può essere preso in considerazione un prelievo medio di 4,30 Fl. per 100 kg di granturco, che corrisponde agli importi medi di 7,34 Fl. e di 6,61 Fl. rispettivamente accordati alla esportazione di 100 kg di destrine e di 100 kg di bozzime ; che, d'altronde, i costi

[1] GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2673/64.

[2] GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2666/64.

effettivi di approvvigionamento del granturco incorporato nei prodotti in questione, esportati da detto Stato membro nella Repubblica francese, possono essere rispettivamente fissati a 39,78 Fl., cioè 54,25 FF, per 100 kg di destrine e a 35,80 Fl., cioè 48,82 FF, per 100 kg di bozzime ;

Considerando che il costo di approvvigionamento del granturco destinato alla fabbricazione dell'amido, nella Repubblica francese, corrisponde al prezzo di entrata fissato da tale Stato membro, aumentato delle spese di trasporto che ammontano in media a 1,30 FF per 100 kg, e diminuito della restituzione che esso accorda alla produzione, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, cioè 9 FF per 100 kg ; che, tenuto conto di un prezzo di entrata medio che, per il periodo da marzo a giugno 1966, può essere fissato a 46,32 FF per 100 kg, possono essere presi in considerazione dei prezzi medi di 65,91 FF e 59,32 FF rispettivamente per 100 kg di destrine e 100 kg di bozzime ;

Considerando che, tenuto conto dei dati di cui sopra, l'incidenza, sui costi di produzione delle destrine e delle bozzime, delle disparità dei prezzi delle materie prime incorporate in 100 kg di tali prodotti importati nello Stato membro richiedente dagli altri Stati membri, è pari a :

(FF/100 kg)

Stato membro esportatore	U.E.B.L.		Germania (R. f.)		Italia		Paesi Bassi	
Prodotto	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Fecola di patate	9,88	8,89	0,60	0,54	—	—	19,19	17,27
Granturco	8,79	7,91	8,83	7,95	6,46	5,81	11,66	10,49

(a) Destrine
(b) Bozzime

Considerando che l'aliquota destinata a proteggere l'industria di trasformazione, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione del Consiglio del 4 aprile 1962, prorogata e modificata da ultimo con decisione del 26 ottobre 1965, non può, a decorrere dal 1º marzo 1966, superare l'1,5 % del prezzo dei prodotti in questione, all'importazione nello Stato membro richiedente ;

Considerando che i prezzi medi, detrazion fatta delle tasse di compensazione, praticati dagli Stati membri esportatori per 100 kg di prodotti in questione, resi franco frontiera francese, non sdoganati, per il periodo da luglio a dicembre 1965, sono pari a :

(FF/100 kg)

Stato membro esportatore / Prodotto	U.E.B.L.	Germania (R. f.)	Francia	Paesi Bassi
Destrine	78,21	123,99	80,00	100,68
Bozzime	90,16	371,13	420,29	96,24

Considerando che le tasse di compensazione, che la Repubblica francese potrebbe eventualmente essere autorizzata a riscuotere all'importazione delle destrine e delle bozzime dagli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 2 della prima decisione del Consiglio, tenuto conto dell'incidenza del dazio doganale del 7 % e del 4 % che lo Stato membro richiedente applica rispettivamente a questi stessi prodotti nei riguardi degli altri Stati membri e del dazio del 20 % consolidato in seno al G.A.T.T. che esso applica all'importazione delle bozzime dai paesi terzi, sono pari a :

(FF/100 kg)

Stato membro esportatore	U.E.B.L.				Germania (R.f.)				Italia		Paesi Bassi			
Materia prima incorporata	(1)		(2)		(1)		(2)		(2)		(1)		(2)	
Prodotto importato	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Incidenza della disparità dei prezzi delle materie prime (Dq)	9,88	8,89	8,79	7,91	0,60	0,54	8,83	7,95	6,46	5,81	19,19	17,27	11,66	10,49
Protezione della trasformazione (x) 1,5 %	1,17	1,35	1,17	1,35	1,86	5,57	1,86	5,57	1,20	6,30	1,51	1,44	1,51	1,44
Protezione applicabile dal 1° gennaio 1958 20 %	27,37	18,03	27,37	18,03	43,40	74,23	43,40	74,23	28,00	84,06	35,24	19,25	35,24	19,25
Incidenza del dazio doganale consolidato applicabile nei confronti dei paesi terzi	—	18,03	—	18,03	—	74,23	—	74,23	—	84,06	—	19,25	—	19,25
Protezione totale ammissibile	11,05	10,24	9,96	9,26	2,46	6,11	10,69	13,52	7,66	12,11	20,70	18,71	13,17	11,93
Incidenza del dazio doganale intracomunitario	5,47	3,61	5,47	3,61	8,68	14,85	8,68	14,85	5,60	16,81	7,05	3,85	7,05	3,85
Importo della tassa di compensazione eventualmente applicabile sulle importazioni dagli Stati membri	5,58	6,63	4,49	5,65	—	—	2,01	—	2,06	—	13,65	14,86	6,12	8,08

(1) Fecola di patate.
(2) Granturco.
(a) Destrine.
(b) Bozzime.

Considerando che risulta dalla tabella di cui sopra che, per quanto concerne le importazioni nella Repubblica francese :

— di destrine e di bozzime a base di fecola di patate provenienti dalla Repubblica federale di Germania ;

— di bozzime a base di granturco provenienti dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica italiana,

la somma dell'incidenza della disparità dei prezzi delle materie prime e della protezione massima dell'1,5 % sulla trasformazione è coperta dall'incidenza del dazio doganale intracomunitario ; che, pertanto, le condizioni di applicazione dell'articolo 2 della prima decisione precitata del Consiglio del 4 aprile 1962 non sono soddisfatte a tale riguardo ; che tale somma non è coperta dall'incidenza del dazio doganale intracomunitario per le importazioni :

— di destrine e di bozzime a base di fecola di patate provenienti dall'Unione economica belgo-lussemburghese e dal Regno dei Paesi Bassi,

— di destrine a base di granturco provenienti dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica italiana, dall'Unione economica belgo-lussemburghese e dal Regno dei Paesi Bassi,

— di bozzime a base di granturco provenienti dall'Unione economica belgo-lussemburghese e dal Regno dei Paesi Bassi ;

Considerando, per conseguenza, che esistono attualmente delle disparità tra i prezzi delle materie prime incorporate nei prodotti in questione, praticati dalla Repubblica francese e dagli altri Stati membri ;

Considerando che è stato dimostrato nelle precedenti decisioni della Commissione, che, nel passato e in mancanza di tasse di compensazione, tali disparità hanno causato un aumento delle importazioni tali da mettere in pericolo le industrie produttrici dei prodotti in questione nello Stato membro importatore ; che, d'altronde, i pareri degli Stati membri, consultati il 15 ottobre 1965 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della prima decisione del Consiglio del 4 aprile 1962, hanno dimostrato che le industrie produttrici dei prodotti in questione nello Stato membro richiedente sarebbero nuovamente messe in pericolo dalla concorrenza delle stesse industrie degli altri Stati membri se non si riscuotessero più le tasse di compensazione;

Considerando che la Commissione non dispone di alcun elemento che permetta di concludere che le tasse fissate in conformità alla tabella qui appresso siano tali da sfavorire le esportazioni di uno Stato membro in rapporto a quelle degli altri Stati membri ;

Considerando che occorre salvaguardare una preferenza comunitaria ; che, per quanto concerne le destrine, la misura più adeguata appare, a tale riguardo, quella di subordinare la riscossione della tassa di compensazione da parte dello Stato membro richiedente, alla riscossione, da parte di quest'ultimo, sull'importazione dai paesi terzi di destrine a base di granturco e di fecola di patate così pure di amidi di granturco e di fecole solubili o torrefatte, di una tassa di compensazione uguale alla tassa di compensazione più elevata applicabile nei confronti di uno Stato membro, ridotta in maniera da non modificare sensibilmente la protezione applicata attualmente nei confronti di detti paesi all'importazione di tali prodotti ; che, d'altra parte, i paesi terzi possono approvvigionarsi al prezzo del corso mondiale per le materie prime diverse dal granturco e dalla fecola di patate ; che, pertanto, le importazioni dei prodotti in questione a base di tali materie prime possono far concorrenza, sul mercato dello Stato membro importatore, alle esportazioni degli altri Stati membri interessati, soggette a una tassa di compensazione; che, in tali condizioni, la Commissione in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, seconda frase, della decisione summenzionata del 4 aprile 1962, deve subordinare la percezione della tassa intracomunitaria all'applicazione di adeguate misure nei confronti dei paesi terzi ; che a tale proposito, sembra opportuno far obbligo allo Stato richiedente la riscossione della tassa in questione su tutti i prodotti di cui alla voce doganale 35.05 A, importati dai paesi terzi ; che, per quanto concerne le bozzime e gli appretti, non è possibile prevedere una tassa nei confronti dei paesi terzi, in aggiunta al dazio del 20 % applicato dalla Repubblica francese nei confronti dei detti paesi e consolidato in seno al G.A.T.T. ; che, tuttavia, la protezione totale prevista nei confronti dell'Unione economica belgo-lussemburghese e del Regno dei Paesi Bassi per le bozzime e gli appretti, assicura una preferenza comunitaria che, in questo caso, può essere considerata soddisfacente ;

Considerando che risulta dai dati indicati che gli elementi, presi in considerazione per fissare le tasse di compensazione la cui riscossione è stata autorizzata con la decisione della Commissione del 21 dicembre 1964, hanno subito sensibili modifiche e richiedono una messa a punto ; che, d'altra parte, la riscossione di tasse di compensazione deve essere estesa alle importazioni di destrine a base di granturco dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica italiana ; che, tenuto conto dell'importanza delle modifiche che per tale motivo dovrebbero essere apportate alle disposizioni della decisione del 21 dicembre 1964, appare opportuno abrogare tale decisione sostituendola con una nuova che tenga conto di tali elementi nuovi ;

Considerando che la prima decisione del Consiglio del 4 aprile 1962, prorogata e modificata da ultimo con decisione del 26 ottobre 1965, non sarà più applicabile a partire dal 30 giugno 1966 ; che, per conseguenza, occorre limitare al 30 giugno 1966 incluso la validità della presente decisione, con riserva di abrogazione e delle modifiche che la Commissione potrebbe essere indotta ad apportare a una qualunque delle sue disposizioni prima di tale data,

HA PRESO LA SEGUENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata, alle condizioni indicate qui appresso, a riscuotere delle tasse di compensazione all'importazione:

— di destrine fabbricate con fecola di patate, e così pure di fecole di patate solubili o torrefatte (voce n. ex 35.05 A della tariffa doganale comune) e di bozzime e appretti preparati a base di fecola di patate (voce n. ex 38.12 A I della tariffa doganale comune) provenienti dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi ;

— di destrine fabbricate con granturco, cosí pure di amidi solubili o torrefatti (voce n. ex 35.05 A della tariffa doganale comune), provenienti dagli altri Stati membri ;

— di bozzime e appretti preparati a base di granturco (voce ex 38.12 A I della tariffa doganale comune) provenienti dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi,

a meno che gli Stati esportatori non applichino tali tasse all'esportazione e a condizione di riscuotere una tassa di compensazione all'importazione di destrine, amidi e fecole solubili e torrefatte (voce n. 35.05 A della tariffa doganale comune) provenienti dai paesi terzi.

Articolo 2

Le tasse di compensazione previste dall'articolo 1 sono fissate come segue :

Prodotti e voci doganali	Germania (R. f.)		Italia		Paesi Bassi		U.E.B.L.		Paesi terzi
	Import. FF/100 kg	Export. DM/100 kg	Import. FF/100 kg	Export. Lit./100 kg	Import. FF/100 kg	Export. Fl./100 kg	Import. FF/100 kg	Export. Fl./100 kg	Tassa prevista all'import. FF/100 kg
Destrine, amidi e fecole solubili o torrefatte (voce doganale n. 35.05 A)									10,13
— Destrine a base di fecola di patate, fecole di patate solubili o torrefatte (voce doganale n. ex 35.05 A)	—	—	—	—	13,65	9,36	5,58	52,76	
— Destrine a base di granturco, amidi di granturco solubili o torrefatti (voce doganale n. ex 35.05 A)	2,01	1,52	2,06	2,44	6,12	4,19	4,49	42,54	
Bozzime preparate e appretti preparati a base di materie amidacee (voce doganale n. 38.12 AI)									—
— Bozzime preparate e appretti preparati a base di fecola di patate (voce doganale n. ex 38.12 A I)	—	—	—	—	14,86	10,48	6,63	64,51	
— Bozzime preparate e appretti preparati a base di granturco (voce doganale n. ex 38.12 AI)	—	—	—	—	8,08	5,70	5,65	54,99	

Articolo 3

La riscossione da parte della Repubblica francese della tassa prevista nei confronti di uno degli Stati membri esportatori è subordinata alla condizione che la Repubblica francese riscuota anche la tassa prevista nei confronti degli altri Stati membri.

Se la Repubblica francese decide di applicare nei confronti di uno degli Stati membri una tassa meno elevata di quella autorizzata dalla presente decisione, essa è tenuta a ridurre nella stessa proporzione le tasse previste nei confronti degli altri Stati membri e dei paesi terzi.

Articolo 4

Prima di avvalersi della presente decisione, la Repubblica francese notifica alla Commissione e agli altri Stati membri interessati la data a partire dalla quale essa intende farlo e cosí pure le tasse che si propone di applicare quando queste

siano inferiori agli importi previsti dalla presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione è applicabile fino al 30 giugno 1966 incluso. Essa abroga o sostituisce la decisione della Commissione del 21 dicembre 1964 che autorizza la riscossione di tasse di compensazione sulle importazioni, nella Repubblica francese, di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatte e così pure di bozzime preparate e appretti preparati, a base di materie amidacee provenienti dagli altri Stati membri.

Articolo 6

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN